

*Termine d'opposizione: 24 marzo 1965*

---

## **LEGGE FEDERALE**

concernente

**la competenza di stabilire le prestazioni della Confederazione  
agli ex-professori della Scuola politecnica federale  
e ai loro superstiti**

(Dell'11 dicembre 1964)

---

### L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto l'articolo 85, numero 3, della Costituzione federale;  
visto il messaggio del Consiglio federale dell'11 settembre 1964,

*decreta:*

#### Art. 1

<sup>1</sup> Al Consiglio federale spetta la competenza di stabilire le prestazioni ai professori della Scuola politecnica federale che hanno abbandonato la carica per ragioni di salute, d'anzianità o di cessazione dell'incarico, come anche alle loro vedove ed ai loro orfani.

<sup>2</sup> Tale competenza si estende parimente alle prestazioni al presidente del Consiglio della Scuola politecnica federale.

#### Art. 2

Sono abrogati:

- il decreto federale del 13 giugno 1958 <sup>1)</sup> concernente le prestazioni della Confederazione in caso d'invalidità, di vecchiaia e morte dei professori della Scuola politecnica federale;
- il decreto federale del 2 ottobre 1959 <sup>2)</sup> che modifica quello concernente le prestazioni della Confederazione in caso d'invalidità, vecchiaia e morte dei professori della Scuola politecnica federale;

---

1) RU 1958, 791 (A III J 3).

2) RU 1960, 239 (A III J 3).

— il decreto federale del 21 dicembre 1961<sup>1)</sup> concernente gli stipendi e le pensioni di membri del Tribunale federale e del Tribunale federale delle assicurazioni, lo stipendio del Cancelliere della Confederazione e le pensioni dei professori della Scuola politecnica federale, nella misura in cui concerne le pensioni dei professori.

Art. 3

Il Consiglio federale stabilisce la data d'entrata in vigore della presente legge.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 11 dicembre 1964.

Il Presidente: **Kurmann**

Il Segretario: **Ch. Oser**

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 11 dicembre 1964.

Il Presidente: **J. Müller**

Il Segretario: **F. Weber**

---

**Il Consiglio federale decreta:**

La legge federale che precede è pubblicata conformemente all'articolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 11 dicembre 1964.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,  
 Il Cancelliere della Confederazione:  
**Ch. Oser.**

---

Data della pubblicazione: 24 dicembre 1964.

Termine d'opposizione: 24 marzo 1965.

---

1) RU 1962, 323 (A III H).

*Termine d'opposizione: 24 marzo 1965*

---

## **LEGGE FEDERALE**

che modifica

**quella concernente l'approvvigionamento del paese  
con cereali**

(Del 18 dicembre 1964)

---

### L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto il messaggio del Consiglio federale del 3 luglio 1964 <sup>1)</sup>,

*decreta:*

#### I

La legge federale del 20 marzo 1959 <sup>2)</sup> concernente l'approvvigionamento del paese con cereali (legge sui cereali) è modificata come segue:

#### *Preamb., comma 1*

Visto gli articoli 23 *bis*, 31 *bis*, capoverso 3, lettere *b* ed *e*, 64 e 64 *bis* della Costituzione federale;

#### *Art. 8*

Acquisto.

La Confederazione acquista i cereali panificabili indigeni di buona qualità, direttamente dai produttori. Il Consiglio federale stabilisce i requisiti per questi cereali e organizza il loro ritiro.

#### *Art. 10, cpv. 2*

<sup>2</sup> Il Consiglio federale può stabilire diverse classi di prezzo per i cereali indigeni secondo il loro valore di coltivazione, di macinazione e di panificazione. L'Amministrazione ripartisce le varietà dei

---

1) FF 1964, 1257.

2) RU 1959, 1021 (A XVI B).

cereali in queste classi o, quando ciò non fosse possibile, fissa le condizioni per la classificazione dei cereali ritirati.

*Art. 11, cpv. 1*

<sup>1</sup> Il Consiglio federale stabilisce dei supplementi di prezzo per i cereali coltivati in regioni di montagna e per quelli consegnati dopo il mese di agosto.

*Art. 16*

Per le scorte di cereali rilevate insieme con un'azienda agricola e per le messi comperate in pianta, l'Amministrazione può conferire al rilevatario tutti o parte dei diritti concessi al produttore dalla presente legge e dalle sue disposizioni esecutive.

Cereali indigeni coltivati da terzi.

*Art. 16 bis (nuovo)*

L'Amministrazione versa dei sussidi, in ragione delle superficie seminate, per i cereali coltivati su terreni particolarmente ripidi, non situati in regioni di montagna, a condizione che i cereali siano raccolti maturi. Il Consiglio federale stabilisce l'ammontare di questi sussidi.

Sussidi per regioni ripide.

*Art. 16 ter (nuovo)*

<sup>1</sup> Il Consiglio federale può prendere provvedimenti intesi ad agevolare l'utilizzazione dei cereali indigeni germogliati che non possono essere acquistati dalla Confederazione per l'alimentazione umana. A tal fine, esso può organizzare il ritiro dei cereali germogliati per il foraggiamento del bestiame e pagare ai produttori, per questi cereali, il premio di macinazione alle condizioni che fisserà.

Utilizzazione dei cereali indigeni germogliati.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale stabilisce il prezzo d'acquisto dei cereali germogliati ed emana prescrizioni sulla loro utilizzazione. Esso può ordinare che questi cereali siano obbligatoriamente assegnati agli importatori di foraggi per il foraggiamento del bestiame e limitare, se occorre, l'importazione di foraggi fino a che i cereali germogliati non siano stati venduti.

<sup>3</sup> I produttori domiciliati nelle regioni di montagna che possono pretendere il premio di macinazione per i cereali germogliati non hanno diritto, per gli stessi, all'indennità compensativa prevista nell'articolo 13, capoverso 4.

<sup>4</sup> L'indennità compensativa non sarà parimente pagata ai produttori delle regioni di montagna dai quali, considerate le condizioni di trasporto, si può pretendere che forniscano i loro cereali germogliati agli organi incaricati del ritiro.

<sup>5</sup> La Confederazione assume le spese cagionate dall'applicazione di questi provvedimenti.

## Art. 17.

Sementi.

<sup>1</sup> La Confederazione promuove, segnatamente per mezzo di sussidi, la selezione, la prova e l'acquisto di pregiate varietà di grano, come pure la produzione e la vendita di sementi indigene provenienti da colture visitate e riconosciute.

<sup>2</sup> L'Amministrazione può acquistare le eccedenze di sementi indigene a un prezzo proporzionato al costo di produzione, a condizione che si tratti di grano panificabile di prima qualità, atto alla conservazione. Essa provvede, ove occorra, a che il paese sia rifornito in tempo utile di buone sementi indigene ed estere di cereali riservandosi di importarne essa stessa.

<sup>3</sup> L'importazione di cereali da semina è subordinata a un permesso dell'Amministrazione.

## Art. 18, cpv. 1

<sup>1</sup> Chiunque desideri assumere l'esercizio di un mulino commerciale deve notificarsi all'Amministrazione. Quest'ultima riconosce un mugnaio quale esercente di mulino commerciale quando adempia gli obblighi previsti negli articoli 4, 7, capoverso 1, 19 e 21, capoverso 1.

## Art. 21

<sup>1</sup> Gli esercenti di mulini commerciali rilevano, riservate le disposizioni del capoverso 6, i cereali indigeni acquistati dalla Confederazione come pure i cereali esteri provenienti dalle scorte dell'Amministrazione. La quota di ogni mulino è determinata in base alla quantità dei cereali macinati. La quota dei nuovi mulini è stabilita dall'Amministrazione. Questa può dispensare i mulini commerciali dall'obbligo di rilevare il quantitativo corrispondente di cereali indigeni quando

- macinino grano duro (o grano tenero in luogo e vece di grano duro), oppure
- lavorino cereali esteri per esportare la farina panificabile o per produrre la materia prima di prodotti destinati all'esportazione.

Gli esercenti di mulini da grano duro sono tenuti a rilevare cereali indigeni per quanto fabbrichino prodotti analoghi a quelli dei mulini da grano tenero.

<sup>2</sup> Il fatto che una sanzione penale sia inflitta, giusta l'articolo 47, capoverso 1, cifra 2, a un mugnaio che non adempie i suoi obblighi concernenti l'acquisto di cereali indigeni non lo libera da questi obblighi.

Assunzione  
di cereali  
della Confe-  
derazione.

<sup>3</sup> I cereali indigeni sono forniti ai mulini commerciali direttamente dal luogo di ritiro oppure dopo un immagazzinamento temporaneo in depositi della Confederazione o in depositi pubblici o privati, franco stazione del mulino; è escluso qualsiasi intermedio.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale stabilisce ogni anno il prezzo di vendita dei cereali indigeni fondandosi sul prezzo di costo medio dei cereali esteri di qualità equivalente; esso si basa sulla media degli ultimi dodici mesi. Le spese di trasporto dei cereali esteri sono determinate secondo la tariffa ordinaria delle ferrovie svizzere.

<sup>5</sup> Se dei cereali sono trasformati in farina panificabile destinata alla fabbricazione industriale di prodotti che usufruiscono di una protezione doganale attenuata verso paesi fornitori importanti, l'Amministrazione può, a richiesta del mugnaio, fissare il prezzo di vendita dei cereali indigeni fondandosi sul prezzo della farina panificabile estera fornita franco frontiera. Se il prezzo che ne risulta è inferiore al prezzo di vendita stabilito dal Consiglio federale per i cereali indigeni, l'Amministrazione rimborsa al mugnaio un'equa parte della differenza alle condizioni che saranno determinate dal Dipartimento delle finanze e delle dogane.

<sup>6</sup> A titolo eccezionale, l'Amministrazione può, conformemente alle istruzioni del Dipartimento delle finanze e delle dogane, vendere a scopo di foraggio dei cereali indigeni di scarso valore di macinazione e di panificazione al fine di permetterne un impiego razionale e di assicurare la fabbricazione di una farina panificabile di qualità regolare.

*Art. 38, cpv. 2*

<sup>2</sup> I negozianti possono cedere cereali panificabili soltanto all'Amministrazione, ad altri negozianti riconosciuti da essa o a mulini commerciali. L'Amministrazione può consentire eccezioni.

*Art. 42*

Gli Uffici locali del grano istituiti nei Comuni sono incaricati di collaborare al ritiro dei cereali indigeni e di versare ai produttori i sussidi e le indennità ai quali essi hanno diritto. Essi sono raggruppati per regioni e sottoposti a una direzione centrale (Centrale del grano).

Uffici locali e centrali del grano.

*Art. 46, cpv. 1, n. 5*

5. chiunque, in occasione della vendita di cereali indigeni alla Confederazione o del pagamento di premi di macinazione o di sussidi, usi inganno o faccia, intenzionalmente o per negligenza, dichiarazioni false per procurarsi o procurare ad altri un profitto che non gli spetta.

Durata  
di validità.

## Art. 67

La validità degli articoli dal 64 al 66 è limitata al 30 giugno 1966. Il Consiglio federale può abrogare questi articoli prima di detta data. Esso regola l'uso dei fondi ancora disponibili in quel momento e provenienti dalle tasse riscosse in virtù dell'articolo 64, capoverso 2.

## II

<sup>1</sup> La presente legge entra in vigore il 1° luglio 1965.

<sup>2</sup> Le disposizioni della legge sui cereali, così abrogate, rimangono applicabili ai fatti accaduti fino al 30 giugno 1965.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale è incaricato d'eseguire la presente legge e d'emanare le disposizioni all'uopo necessarie.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 18 dicembre 1964.

Il Presidente: **Kurmann**

Il Segretario: **Ch. Oser**

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 18 dicembre 1964.

Il Presidente: **J. Müller**

Il Segretario: **F. Weber**

---

### Il Consiglio federale decreta:

La legge federale che precede è pubblicata conformemente all'articolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 18 dicembre 1964.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

*Il Cancelliere della Confederazione:*

**Ch. Oser.**

---

Data della pubblicazione: 24 dicembre 1964.

Termine d'opposizione: 24 marzo 1965.

**Legge Federale concernente la competenza di stabilire le prestazioni della Confederazione  
agli ex-professori della Scuola politecnica federale e ai loro superstiti (dell'11 dicembre  
1964)**

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1964
Année	
Anno	
Band	2
Volume	
Volume	
Heft	51
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	24.12.1964
Date	
Data	
Seite	2488-2494
Page	
Pagina	
Ref. No	10 155 105

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.